



**Prot. n.13950**

**Napoli, 21.6.2006**

**Ai dirigenti scolastici delle scuole ed Istituti di  
ogni ordine e grado  
Regione Campania**

**e p.c. Alle OO.SS. Scuola  
Regione Campania**

**Oggetto: Adeguamento dell'organico di diritto a quello di fatto – anno scol. 2006/2007.**

Si fa seguito alle note n. 13740 del 16.6.2006 con la quale è stata diramata la C.M. n.45/06 e n.13539/2 del 17.6.06 con la quale è stato diramato il CCDR sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sottoscritto il 16.6.06 per rappresentare quanto segue.

Preliminarmente, si precisa che, al fine di evitare duplicazioni di interventi, la presente nota esplicativa sostituisce le precedenti emanate in materia.

Nel contempo, si sottolinea l'inderogabile necessità di garantire alla RSU una preventiva informazione anche mediante consegna della documentazione idonea a giustificare i provvedimenti e le proposte che si intendono adottare in materia.

La C.M. n. 45 del 9.6.2006, cui integralmente si rinvia, individua in modo esaustivo, gli adempimenti da porre in essere per un regolare inizio dell'anno scolastico.

Con la presente si intendono sottoporre all'attenzione delle SS.LL. alcune circostanze che assumono particolare rilievo per il corretto adempimento, da parte delle istituzioni scolastiche, di operazioni e procedure propedeutiche a quelle di competenza dei CSA.

Il Ministero dell'Istruzione puntualmente segnala che le operazioni di adeguamento costituiscono un importante adempimento per realizzare le condizioni di funzionalità ed efficacia dell'attività delle scuole, nell'ipotesi in cui non fossero state assicurate, compiutamente, in sede di elaborazione dell'organico di diritto.

Per tale rilevante motivazione la C.M. citata, nell'auspicare la collaborazione ed il contributo attivo e partecipato dei diversi soggetti, organismi e livelli istituzionali coinvolti, ha precisato che gli interventi di adeguamento vanno effettuati nel rispetto delle norme vigenti ed ha ricordato ai dirigenti scolastici che la legge 333/2001 affida alla loro competenza l'attivazione di nuove classi, allorché si renda necessario normalizzare eventuali situazioni eccedenti le quantità fissate per la costituzione delle classi oppure si determinino incrementi di alunni non previsti in sede di definizione dell'organico di diritto, rammentando di far precedere le predette autorizzazioni dalle necessarie analisi della serie storica degli scostamenti degli alunni iscritti e di quelli effettivamente frequentanti.

Il provvedimento motivato, con il quale viene autorizzata la singola classe, deve essere trasmesso al competente CSA. Le SS.LL., pertanto, vorranno, verificare la consistenza del numero degli alunni in relazione alle classi definite in organico di diritto, e, nell'ipotesi di costituzione di classi con quantità di alunni superiori ai parametri ed ai criteri dettati dalle norme vigenti (D.M. n.331/98, D.M. n.141/99, ecc.) nonché nell'ipotesi di un'errata previsione in difetto, in sede di organico di diritto, della consistenza degli alunni, procedere alla formazione del numero necessario di classi, non mancando di verificare quanto eventualmente avvenuto nei decorsi anni in ordine ad eventuali scostamenti fra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti. Nel caso, invece, di una previsione errata per eccesso, le SS.LL. vorranno procedere ai necessari accorpamenti delle classi interessate.

Lo scrivente richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di verificare, con immediatezza, l'esistenza delle condizioni per istituire nuove classi, e di darne comunicazione al CSA con ogni urgenza e, comunque, entro il 10 luglio, attesi i tempi assolutamente esigui a disposizione per definire l'intera disponibilità, operazione propedeutica all'avvio di tutte le procedure ed adempimenti appena considerando che sarà problematico consentire successivamente modifiche agli organici.

Anche per il prossimo anno scolastico, la prima classe di sezione staccata, sede coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione, funzionante con un solo corso, può essere mantenuta, con adeguata motivazione, anche se il numero accertato degli alunni dovesse risultare di qualche unità inferiore a 20.

Nelle scuole dove funzionino corsi serali possono essere autorizzate nuove classi, nel rispetto delle condizioni e parametri previsti dalle norme vigenti, non senza procedere ad un attento esame della serie storica; la prima classe può essere attivata anche con 20 alunni o con un numero di alunni tendenzialmente vicino a 20 unità.

La C.M. 45 invita ad ogni attenzione in occasione del rilascio di nulla-osta che, oltre ad essere concesso solo in presenza di gravi motivi, opportunamente documentati, non potrà comportare modifiche del numero delle classi.

La scuola dell'infanzia nella Regione Campania registra ancora consistenti liste di attesa; per tale circostanza lo scrivente chiederà al Ministero dell'Istruzione di valutare la possibilità di autorizzare nuove sezioni, per cui è necessario rappresentare, per il tramite del CSA competente, utilizzando la scheda allegato B acclusa alla C.M. 45, l'eventuale ipotesi di costituire ulteriori sezioni, di modo che lo scrivente possa inoltrare la richiesta al Ministero. Per quanto riguarda l'accoglimento delle iscrizioni anticipate, tale possibilità resta condizionata all'avvenuto accordo con l'Ente locale, all'esistenza delle condizioni previste dalla circolare per le iscrizioni per l'anno scolastico 2006/2007 ed alla obbligatoria delibera del Collegio docenti.

Con riferimento alle lingue comunitarie, si rammenta che in occasione della determinazione dell'organico di diritto è stato assicurato il contingente di tre ore di insegnamento alla sola lingua insegnata in ciascun corso e, ove già attivata la sperimentazione della seconda lingua, anche per tale seconda lingua; pertanto nei corsi in cui non sia stata introdotta la sperimentazione della seconda lingua occorre prevedere, per ciascuna classe, in occasione dell'adeguamento dell'organico di diritto a quello di fatto, n. 2 ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria.

Per quanto attiene allo studio dello strumento musicale, si rammenta che, ove esiste tale insegnamento, la quota oraria obbligatoria non può essere inferiore a quella prevista per i corsi ad indirizzo musicale.

La C.M. 45, più volte citata, nel mentre precisa che le classi a tempo pieno nella scuola primaria e quelle a tempo prolungato nella scuola media sono state confermate in organico di diritto, nell'ambito del contingente assegnato a ciascuna regione e sulla base delle esigenze verificate, apre all'ipotesi di poter soddisfare ulteriori richieste, in presenza di comprovate e non altrimenti esitabili esigenze delle istituzioni scolastiche; pertanto le SS.LL., nel caso si verifichi l'ipotesi di cui sopra vorranno proporre, per il tramite del CSA competente, l'attivazione del tempo pieno o prolungato, in tempo utile perché lo scrivente possa valutare la possibilità di accogliere la richiesta.

Altrettanto va proposto, in ordine al funzionamento dei Centri Territoriali Permanenti, qualora sussista l'esigenza di incrementare i posti di insegnamento, in presenza delle condizioni, debitamente motivate, previste dalla normativa vigente; anche in tale caso sarà necessario valutare la possibilità di autorizzare l'incremento dei posti.

Per quanto attiene alla richiesta dei posti di sostegno in deroga, finalizzata a sopperire alla inadeguatezza del parametro fissato all'art. 40 della legge 449/1997, si rappresenta come la C.M. n.45/06 sottolinea l'esigenza di garantire l'assegnazione di tutte le ore di sostegno per le quali ricorrono le condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Parimenti, ai sensi della citata C.M. n.45 la proposta, relativa al numero di ore di sostegno da assegnare a ciascun alunno disabile, è affidata al gruppo di lavoro (GLH) istituito ex art.5, comma 2, DPR 24 febbraio 1994.

Anche per tale problematica è necessario che le SS.LL. si attivino affinché la richiesta sia inoltrata, con assoluta urgenza, in modo da consentire allo scrivente di valutare e predisporre l'intero piano regionale da prospettare al Ministero dell'Istruzione.

Con riferimento alla formazione delle classi con alunni disabili trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. 3 giugno 1999 n.141 che integralmente si richiamano.

Per quanto attiene il contingente del personale ATA, la C.M. 45 prevede l'istituzione di nuovi posti nella ipotesi di accertato incremento del numero degli alunni rispetto alla previsione e consente contenute e motivate deroghe qualora le risorse umane assegnate alla scuola non rendano possibile il regolare funzionamento dei servizi (es. scuole articolate su più plessi o succursali). Anche in tale ipotesi è necessario avanzare, per il tramite del CSA competente, la richiesta, adeguatamente motivata, in tempo utile per la dovuta, complessiva valutazione.

Con riferimento al profilo professionale di assistente tecnico si richiama, infine, il disposto dell'art.52, comma 2°, CCNL 24.7.03 che disciplina le modalità di prestazione dell'orario di servizio del personale inquadrato nel medesimo profilo.

Premesso quanto sopra, confidando in un puntuale adempimento delle disposizioni dettate con la presente nota, si ringrazia per la collaborazione che le SS.LL. vorranno certamente, ancora una volta, assicurare.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**f.to Alberto Bottino**